

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15953 Anno 2026  
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Relatore: SIMONE ROBERTO  
Data pubblicazione: 24/05/2026

Revocatoria ordinaria

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11123/2024 R.G.,  
proposto da

**DELIA Luigi e ZUCCARO Giovanna**, rappresentati e difesi dall'avv. prof.  
Ugo Antonino Salanitro, domiciliati *ex lege* come da indirizzo pec indicato,  
per procura su foglio separato allegato al ricorso,

- **ricorrenti** -

**contro**

**DOVALUE s.p.a.**, nella qualità di mandataria di Relais SPV s.r.l., in  
persona del procuratore speciale Antonio Del Manso, rappresentata e  
difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, domiciliata *ex lege* come da indirizzo  
pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrente** -

**contro**

**UNICREDIT LEASING s.p.a., DELIA Simona Antonella e DELIA  
Caterina,**

- **intimati** -

per la cassazione della sentenza n. 1901/2023 della CORTE d'APPELLO di  
Catania pubblicata il 7.11.2023.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 29.10.2021, in accoglimento della domanda svolta da UniCredit Leasing s.p.a. nei confronti di Luigi Delia, Giovanna Zuccaro, Simona Antonella Delia e Caterina Delia, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di donazione del 28.5.2013 dell'immobile sito in San Gregorio di Catania, via Vincenzo Bellini n. 11, e condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice e dell'intervenuta DoValue s.p.a., mandataria di Relais SPV s.r.l., quale cessionaria del credito.

L'attrice aveva dedotto che l'atto di donazione era di pregiudizio al suo credito di euro 737.635,83, di cui al decreto ingiuntivo del 27.1.2017 del Tribunale di Milano, fondato sulla fideiussione del 3.8.2006 (fino alla concorrenza di euro 2.640.342,78) rilasciata da Luigi Delia e Giovanna Zuccaro a garanzia del contratto di leasing n. LI 910294 con T.C.S. s.r.l., inadempito sin dal 2008.

Luigi Delia e Giovanna Zuccaro avevano chiesto il rigetto delle domande sulla base di plurime ragioni: a) l'inesistenza del credito per estinzione dell'obbligazione di garanzia ex artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ.; b) l'usurarietà del tasso di mora del leasing (tasso soglia 8,52% a fronte di un tasso contrattuale del 12,146% ab origine); c) l'inesistenza dell'inadempimento a causa di errati conteggi; d) l'illegittimità della segnalazione a sofferenza; e) l'inidoneità probatoria della documentazione e l'esistenza di controcredito per danni; f) l'insussistenza dell'*eventus damni*; g) l'insussistenza della *scientia damni*; h) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990.

Rimaste contumaci Simona Antonella Delia e Caterina Delia, DoValue s.p.a. era successivamente intervenuta quale mandataria della cessionaria Relais SPV s.r.l., facendo proprie le domande dell'attrice.

Il Tribunale nell'accogliere la domanda riteneva sussistenti sia il credito sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano del 27.1.2017 e della fideiussione del 3.8.2006, sia i requisiti della domanda revocatoria.

**2.** La Corte d'Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 7.11.2023, rigettava l'appello proposto da Luigi Delia e Giovanna Zuccaro, onerandoli delle spese del grado in favore di DoValue s.p.a., nella riferita qualità.

La Corte, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, escludeva la nullità della fideiussione invocata per violazione dell'art. 2, comma secondo, lett. a), l. 287/1990.

**3.** Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono Luigi Delia e Giovanna Zuccaro, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso DoValue s.p.a., nella riferita qualità. Unicredit Leasing s.p.a., Simona Antonella Delia e Caterina Delia sono rimaste intime.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con l'unico motivo di impugnazione è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione o falsa applicazione" dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e dell'art. 1957 cod. civ.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente escluso la nullità parziale della fideiussione riprodotiva delle clausole del modello ABI censurate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ossia della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. ("rinuncia ai termini per agire contro il debitore"), nonché di quelle di reviviscenza e sopravvivenza.

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la corte abbia ritenuto decisiva la qualificazione della garanzia come non *omnibus*, mentre la sanzione della nullità parziale "a valle" dell'intesa restrittiva della concorrenza (Cass., S.U., 30.12.2021, n. 41994) opera in via

generale e a prescindere dalla natura *omnibus* della fideiussione, qualora le clausole vietate siano state pedissequamente riprodotte; rilevano che nel testo contrattuale utilizzato figura la clausola d) che "dispensa il locatore dall'onere di agire nei termini dell'art. 1957 c.c.", sicché dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., avrebbe trovato applicazione l'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, sarebbe derivata la decadenza del creditore dalla garanzia per la mancata proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale nel semestre successivo alla scadenza dell'obbligazione garantita.

Qualora applicato l'art. 1957 cod. civ., nel caso di debito ripartito in più scadenze il *dies a quo* va computato da ciascuna di esse, ma anche considerando la scadenza finale, la garanzia non poteva ritenersi esistente, non essendo opponibili al fideiussore eventuali proroghe concordate tra creditore e debitore. Nella specie, il contratto di leasing prevedeva 107 canoni con ultima scadenza al 3.7.2015, pertanto le istanze da parte del creditore avrebbero dovuto essere proposte entro il 3.1.2016, mentre il ricorso monitorio era stato depositato il 1°.4.2016 e le somme ingiunte riguardavano canoni scaduti già dal 12.9.2014. Né la previsione del pagamento a prima richiesta, in assenza di clausola di rinuncia alle eccezioni, aveva trasformato la fideiussione in contratto autonomo di garanzia.

**2.** Pregiudizialmente, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di UniCredit Leasing s.p.a. nei confronti, fra gli altri, degli odierni ricorrenti, nel quale questa Corte con ordinanza del 21 ottobre 2024, n. 27243, ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. 306/2023, pubblicata il 31.1.2023.

Istanza svolta sul rilievo che tale giudizio concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di UniCredit Leasing s.p.a. nei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

confronti, fra gli altri, degli odierni ricorrenti, e costituisce il titolo monitorio posto a fondamento dell'azione revocatoria oggetto del presente procedimento, sì che tra le due controversie sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica.

Senonché, va osservato che l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (v. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2020, n. 29172; Cass., sez. 6-III, 19 novembre 2021, n. 35946).

**3.** Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado hanno invocato la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione del 3.8.2016 in quanto "attuativo di comportamenti concertati", sanzionati dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, l. 287/1990. In particolare, lamentano che la Corte d'appello erroneamente ha escluso la nullità parziale della fideiussione riprodotiva delle clausole del modello ABI censurate dal provvedimento della Banca d'Italia, ossia della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. ("rinuncia ai termini per agire contro il debitore"), nonché di quelle di reviviscenza e sopravvivenza.

Al riguardo, non è dirimente il fatto che quella oggetto di causa non fosse una fideiussione *omnibus* afferente a un contratto bancario, ma una specifica a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di leasing.

Secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte "i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle

*dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994)".*

Tale pronuncia non richiede espressamente che si sia in presenza di una fideiussione *omnibus*, "bensì si riferisce ai contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle" (v. Cass., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243; Cass., sez. III, 30 dicembre 2025, n. 34890).

Non è possibile, pertanto, differenziare l'applicazione del rimedio "reale" in ragione del carattere generale o specifico della fideiussione, rilevando, invece, il contenuto del contratto a valle in quanto riproduttivo delle clausole sanzionate, poiché "detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale".

**4.** Nella sentenza 41994/2021 le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che «*i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti*».

Nella motivazione le Sezioni Unite hanno rimarcato che stante la finalizzazione di tale normativa a elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza:

a) «la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, [è] la nullità parziale, limitata appunto a tali clausole; né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione" del negozio» (sempre SU, 41994/2021, paragrafo § 2.15, pag. 30); b) «la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. ... enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (ivi, pag. 30-31, enfasi aggiunta);

c) «i contratti a valle sono integralmente nulli ... esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - pienamente valide» (ivi, paragrafo 2.18.1, pagina 38).

La stessa pronuncia ha anche evidenziato, quale corollario sul piano processuale di tale principio, che, «il giudice innanzi al quale sia stata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 18/06/2018, n. 16501)» (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., 41994/2021, paragrafo 2.20.2, pag. 41).*

In base agli esposti principi, il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità totale di una fideiussione che ricalchi lo schema ABI. La nullità dell'intero contratto può essere pronunciata solo se la parte interessata ne faccia esplicita richiesta e riesca a dimostrare che, senza quelle clausole nulle, il contratto non sarebbe mai stato concluso.

Quello che il giudice può rilevare, anche d'ufficio, è solo la nullità parziale, salve le preclusioni eventualmente maturate, ma a condizione che le parti, espressamente interpellate in ordine a tale possibile esito, formulino un'espressa istanza di accertamento in tal senso (v. Cass., sez. III, 13 ottobre 2022, n. 36421).

**5.** Nella specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver chiesto in primo grado la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 (v. pagina 3 del ricorso). Tale domanda, subordinatamente all'accertamento dell'inesistenza delle ragioni di credito, è stata reiterata con l'appello (pagina 4 del ricorso), precisando di aver prodotto in primo grado con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.

I ricorrenti, tuttavia, in violazione del principio di specificità hanno omesso di precisare, riproducendo i passaggi essenziali dell'atto di appello e provvedendo alla relativa localizzazione all'interno del fascicolo di parte, di aver chiesto la pronuncia della dichiarazione di nullità parziale del contratto di fideiussione (nel fascicolo del secondo grado, e come doc. 9 prodotto ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., si rinviene un atto di appello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

afferrante a un diverso procedimento), né tantomeno dagli atti emerge l'affermazione dell'interdipendenza, non dal punto di vista del concedente il bene, ma dei garanti, tra le clausole predicate di nullità e il resto del contratto di fideiussione, ovvero che in assenza di tali clausole, asseritamente conformi allo schema ABI, l'impegno fideiussorio non sarebbe stato assunto dai ricorrenti.

**6.** All'inammissibilità del motivo consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00( di cui 10.000,00 euro per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.

Il Presidente

Dott. Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale